

Progressivo N° 84

Verbale N° 16

Prot. Gen.le N° 70686/2012



# COMUNE DI FERRARA

## ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

### SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2012

Convocato il Consiglio Comunale, a termini di legge, in seduta di **I** invito, con avviso in data **24/10/2012**, n° **78198**, si sono oggi riuniti nella sala delle adunanze alle **ore 15,00** con la Presidenza del Signor COLAIACOVO Francesco - Presidente del Consiglio Comunale – i Signori Consiglieri appresso indicati, assistiti dal Signor FINARDI Dr. Roberto – Segretario Generale del Comune di Ferrara (Classe 1/A).

**CONSIGLIERI:** assegnati n° **40 + 1** - in carica n° **40 + 1** - intervenuti n° **34**

**1.** COLAIACOVO Francesco – PRESIDENTE

- 2.** BALESTRA Enrico
- 3.** BARBIRATI Raffaele
- 4.** BRAGHIROLI Giannantonio
- 5.** BRANDANI Enrico
- 6.** BREGOLA Irene
- 7.** CAVALLARI Liliano
- 8.** CAVICCHI Francesca
- 9.** CAVICCHI Giovanni
- 10.** CIMARELLI Luca
- 11.** CIVOLANI Daniele
- 12.** CORAZZARI Cristina

- 13.** CRISTOFORI Tommaso
- 14.** DURANTE Enzo
- 15.** FERRARI Annalisa
- 16.** FIORBELLI Donato
- 17.** FORTINI Antonio
- 18.** LEVATO Francesco
- 19.** LUCCI Marco
- 20.** MERLI Simone
- 21.** NARDELLA Luca
- 22.** PAVONI Antonio
- 23.** PORTALUPPI Francesco

- 24.** PULVIRENTI Silvia
- 25.** RENDINE Francesco
- 26.** RESCA Giulia
- 27.** SAINI Federico
- 28.** SASSO Giorgio Scalabrino
- 29.** TAFURO Antonio
- 30.** TALMELLI Alessandro
- 31.** TOSI Ruggero
- 32.** VACCARI Luca
- 33.** ZARDI Giampaolo

### **ASSESSORI:**

- 1.** MARATTIN Luigi
- 2.** MARESCOTTI Deanna
- 3.** MASIERI Luciano
- 4.** SAPIGNI Chiara

**SCRUTATORI NOMINATI:** LEVATO – DURANTE – LUCCI

~~Visto della Ragioneria~~

(O M I S S I S)

**Aliquote Imposta Municipale Propria (I.M.U.).  
Integrazione e chiarimento.**

### **Inviata copia:**

- Servizio Tributi
- Settore Finanze
- Ragioneria/Bilanci
- Ministero Economia Finanze
- Informacittà

**Dichiarata immediatamente  
eseguibile ai sensi dell'art.  
134 – 4° comma – del  
D.Lgs. n° 267/2000**

Il Presidente dà la parola all'Ass. Marattin il quale presenta la pratica in oggetto.

Dichiarata aperta la discussione e, visto che nessun Consigliere chiede di parlare, il Presidente pone in votazione il sottoriportato schema di deliberazione proposto dalla Giunta Comunale:

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTI** gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, ed art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

**VISTA** la Circolare n. 3/DF del Ministero delle Finanze esplicativa della applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

**VISTE** le linee guida e la bozza di regolamento IMU del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**VISTA** la recente circolare ANCI E.R. che da indicazioni ai Comuni in materia di approvazione e/o modificazione delle delibere regolamentari e tariffarie;

**VISTO il DL. 16/2012**, conv. dalla L. 26 aprile 2012 n. 44, che ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina IMU, con particolare riferimento alle fattispecie per le quali il legislatore ha previsto la disapplicazione della quota di imposta riservata allo stato;

**TENUTO CONTO** che l'applicazione a regime dell'Imposta Municipale Propria è fissata all'anno 2015;

**DATO ATTO** che:

- L'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, *conferma sussistere la potestà regolamentare generale in materia di entrate degli enti locali di cui all'articoli 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per l'Imposta Municipale Propria;*
- L'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, dispone che i Comuni disciplinano *con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non previsto dal regolamento valgono le disposizioni di legge vigenti;*
- L'art. 53, comma 16, della L. 388/2000 *prevede che i regolamenti relativi alle entrate hanno effetto retroattivo al primo gennaio dell'anno di riferimento anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine stabilito da norme statali per deliberare il bilancio di previsione;*

- *L'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento;*
- *Il comma 6°, dell'art. 13, del D.L. n. 201 del 2011, in combinato disposto con l'art. 42 comma 1°, lett. f), del D.Lgs. n. 267/2000, stabiliscono che le delibere di approvazione delle aliquote IMU e del regolamento istitutivo dell'imposta sono di competenza dell'organo consiliare;*
- *Il comma 12 bis, dell'art. 13 del D.l. 201/2011, in deroga alle disposizioni vigenti, dispone la possibilità per i Comuni di approvare e/o modificare il regolamento disciplinante l'Imposta Municipale Propria e la deliberazione relativa alle aliquote entro il 30.09.2012;*
- *Il D.M del 02 agosto 2012 differisce al 31.10.2012 il termine per approvare il bilancio di previsione;*
- *Il combinato disposto delle disposizioni di cui al DM citato del 02 agosto 2012 e dell'art. 13, comma 12 bis, dell'art. 13 Dl .201/2011, nonché dell'art. 53, comma 16, della L. 388/2000, determina, pertanto, il differimento dal 30.09.2012 al 31.10.2012 del termine per approvare e/o modificare le aliquote nonché il regolamento disciplinante l'Imposta Municipale Propria, con effetto retroattivo al 01.01.2012;*
- *La recente circolare Anci E.R., del settembre 2012, nonché il gruppo tributi Anci E.R, propendono, altresì, per la suddetta interpretazione;*
- *Il D.L. n. 16/2012, convertito dalla L. n. 44/2012, ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina del tributo di cui trattasi, con particolare riferimento all'art. 4:*
- *comma 5°, lett. f) e g), in cui è stata introdotta la espressa disapplicazione della quota di imposta riservata allo stato per le fattispecie di cui all'art. 8 comma 4 del D.Lgs. 504/1992 (unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e da altri istituti comunque denominati), per gli immobili posseduti dai Comuni nel proprio territorio, nonché per le unità immobiliari che per effetto di disposizioni regolamentari sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale;*
- *comma 12 quinquies, il quale prevede, ai soli fini IMU, che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;*
- *Il comma 15, dell'art. 13 del Dl.201/2011, che stabilisce le modalità ed i termini di invio al Ministero E. e. F. delle delibere regolamentari e tariffarie;*

- *La nota ministeriale n. 5343 del 6 aprile 2012 con cui il Ministero ha provveduto a dare ulteriori indicazioni circa le modalità di pubblicazione delle delibere regolamentari e tariffarie per l'anno 2012;*

**PRESO ATTO** che con propria deliberazione n. 11/102487 del 20 dicembre 2011, esecutiva, sono state approvate, ai fini IMU, per l'anno 2012 le seguenti **aliquote e/o detrazioni**:

**per l'abitazione principale** e per le relative pertinenze, l'aliquota è stabilita nella misura dello **0,4 per cento** e la detrazione nella misura di € 200,00, con le eventuali maggiorazioni disposte obbligatoriamente ex lege;

**per i fabbricati rurali** ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota è stabilita nella misura dello **0,2 per cento**;

**per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari**, la detrazione applicata è quella propria della abitazione principale, € 200,00, con le eventuali maggiorazioni disposte ex lege;

**L'aliquota ridotta dello 0,4%** per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché **la relativa detrazione**, con le eventuali maggiorazioni previste ex lege, si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vale a dire al "soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale";

**L'aliquota ridotta dello 0,4%** per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la relativa detrazione, con le eventuali maggiorazioni previste ex lege, si applicano anche ai soggetti di cui all'art. 3 comma 56 della l. 23.12.1996, n. 662, vale a dire agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione principale non risulti locata;

**0,4 per cento:**

a) per i fabbricati di nuova costruzione destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale, o commerciale, realizzati su aree individuate da PSC come tessuti di riqualificazione per l'attività produttiva, limitatamente ai mappali liberi da fabbricati alla data del 01.01.2011, come nuovi tessuti produttivi, nonché come ambiti a tale utilizzo destinati e non ancora attuati, come da cartografia in atti.

L'agevolazione si applica per la durata di 5 anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva, come risultante da visura camerale. I fabbricati di nuova costruzione per aver diritto all'agevolazione in questione devono essere posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l'attività di nuova costituzione, ovvero da altro soggetto giuridico esercente che diventi proprietario dell'immobile, soggetto all'aliquota agevolata, e che continui la stessa attività produttiva;

b) per i fabbricati acquistati, dal 01.01.2012, da un fallimento, da altra procedura concorsuale, nonché a seguito della procedura prevista dal D.Lgs. 270/99, destinati all'insediamento di nuove attività produttive, a carattere industriale, artigianale o commerciale. L'agevolazione è concessa a condizione che il fabbricato sia posseduto ed utilizzato dal medesimo soggetto acquirente esercente l'attività di nuova costituzione, ovvero da altro soggetto giuridico che diventi proprietario dell'immobile, soggetto all'aliquota agevolata, che continui la medesima attività. L'agevolazione si applica per la durata di anni 5 decorrente dalla data di insediamento della nuova attività produttiva, come risultante da visura camerale. Le condizioni per ottenere l'agevolazione devono sussistere tutte contemporaneamente e per l'intero periodo dei 5 anni decorrente, in ogni caso, dalla data in cui l'agevolazione è stata concessa per la prima volta;

allo scopo di dare maggior impulso alle attività produttive locali nel periodo di crisi contingente, tenuto, altresì, conto che trattasi di immobili ricadenti nelle fattispecie descritte dal comma 9, dell'art. 13 richiamato, per i quali è prevista la possibilità di ridurre, per determinate categorie di immobili, l'aliquota di base dello 0,76% fino allo 0,4%;

**0,9 per cento per tutte le altre fattispecie immobiliari residuali**, *ivi comprese le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari, atteso che il comma 6 del citato articolo 13 consente al Comune di modificare in aumento sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota di base dell'imposta fissata nell' 0,76 per cento;*

**PRESO ATTO, pertanto, che:**

- l'art. 13 commi 10 e 11, a seguito delle modifiche intervenute con la legge di conversione al D.L. 201/2011, n. 214 del 22 dicembre 2011, e, successivamente con l'art. 4 del DL 16 marzo 2012 n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012 n. 44, in conformità, altresì, alle indicazioni fornite dallo stesso Ministero dell'Economia e Finanze, prima con la circolare n. 3/DF, paragrafo 9, e successivamente con proprie linee guida e schema tipo di regolamento IMU, prevede, in particolare, che la quota di imposta riservata allo stato non si applica e/o non è dovuta nei seguenti casi :

- alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992, vale a dire agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP ed dagli altri istituti comunque denominati,

- alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale con regolamento,
  - agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio,
  - alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge;
- le detrazioni previste dall'art. 13 in questione , nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

**TENUTO CONTO, in particolare, che:**

- le modifiche citate, apportate all'art. 13, commi 10 ed 11, sono intervenute successivamente alla adozione della richiamata delibera di determinazione delle aliquote IMU n. 11-102487 di cui in premessa, del 20 dicembre 2011;

**RITENUTO**, pertanto, onde evitare dubbi interpretativi di applicazione anche in fase di versamento a saldo, chiarire espressamente che, in particolare, per le fattispecie relative agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP ed dagli altri istituti comunque denominati, nonché alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale mediante proprio regolamento, agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio, alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge, non si applica la quota ( 0,38) di imposta riservata allo Stato, corrispondente alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557/1993 conver. dalla L. n. 133/1994, l'aliquota di base dello 0,76%;

**VISTI, altresì:**

- la L. 212/2000 recante disposizioni in materia dei diritti del contribuente;
- il Dlgs. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni disciplinante l'imposta comunale sugli immobili;
- il D.Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni in materia di Ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento:
  - all'art. 42, lett. a) che elenca tra gli atti di competenza consiliare i regolamenti,
  - all'art. 124 in materia di pubblicità delle delibere;
- la L. 69/2009 , art. 32, e successive modifiche ed integrazioni in materia di pubblicità on line degli atti;
- la L.R. 6/2004, attuativa della L. Costituzionale 3/2001, che abroga definitivamente l'attività di controllo di legittimità dei CORECO nei confronti degli atti degli Enti Locali, disponendo la definitiva soppressione degli stessi;

**DATO ATTO** che il presente atto:

- non comporta impegno di spesa, e la relativa entrata per l'anno 2012 è stata quantificata in sede di approvazione del Bilancio di Previsione;
- ha effetto retroattivo al 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

**VISTO** il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 26/10/2012;

**VISTI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Finanze e Bilancio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche;

**SENTITE** la Giunta Comunale e la 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare;

### **DELIBERA**

Per quanto esposto in narrativa che è qui da intendersi integralmente trascritto:

**Di prendere atto che :**

- dall'1/1/2012 è stata istituita in via anticipata ed applicata in via sperimentale fino al 2014, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 13 del Decreto "Salva Italia" D.L. n. 201 del 06.12.2011, l'Imposta Municipale Propria (IMU);

- con propria delibera n. 11/102487 del 20 dicembre 2011, esecutiva, sono state determinate le aliquote e/o detrazioni da applicare ai fini IMU per l'anno di imposta 2012, che con la presente sono confermate ed integrate come di seguito, a titolo di semplice chiarimento, limitatamente alle fattispecie per le quali il legislatore ha disposto la disapplicazione e/o non debenza della quota di imposta riserva allo stato, e, precisamente:

- **per l'abitazione principale** e per le relative pertinenze, l'aliquota si conferma stabilita nella misura dello **0,4 per cento** e la detrazione nella misura di € 200,00, con le eventuali maggiorazioni disposte obbligatoriamente ex lege;
- **per i fabbricati rurali** ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota si conferma stabilita nella misura dello **0,2 per cento**;
- **per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari**, e da altri istituti comunque denominati, la detrazione applicata è quella propria della abitazione principale, di € 200,00, con le eventuali maggiorazioni disposte ex lege, applicabili esclusivamente nei confronti dei soggetti persone fisiche. Per tali fattispecie non si applica la quota (0,38) di imposta riservata allo Stato, e, pertanto, si chiarisce che

l'aliquota applicabile si conferma stabilita nella misura dello **0,52 per cento**, (0,9 - 0,38 = 0,52 per cento);

- **l'aliquota ridotta dello 0,4%** per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché **la relativa detrazione**, con le eventuali maggiorazioni previste ex lege, si confermano applicabili anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vale a dire *al "soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale;*
- **l'aliquota ridotta dello 0,4%** per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la relativa detrazione, con le eventuali maggiorazioni previste ex lege, si confermano applicabili anche ai soggetti di cui all'art. 3 comma 56 della L. 23/12/1996, n. 662, vale a dire *agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione principale non risulti locata;*

**0,4 per cento si conferma applicabile:**

- a) ai fabbricati di nuova costruzione destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale, o commerciale, realizzati su aree individuate da PSC come tessuti di riqualificazione per l'attività produttiva, limitatamente ai mappali liberi da fabbricati alla data dell'1/1/2011, come nuovi tessuti produttivi, nonché come ambiti a tale utilizzo destinati e non ancora attuati, come da cartografia in atti. L'agevolazione si applica per la durata di 5 anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva, come risultante da visura camerale. I fabbricati di nuova costruzione per aver diritto all'agevolazione in questione devono essere posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l'attività di nuova costituzione, ovvero da altro soggetto giuridico esercente che diventi proprietario dell'immobile, soggetto all'aliquota agevolata, e che continui la stessa attività produttiva;
- b) ai fabbricati acquistati, dal 01.01.2012, da un fallimento, da altra procedura concorsuale, nonché a seguito della procedura prevista dal D.Lgs. 270/99, destinati all'insediamento di nuove attività produttive, a carattere industriale, artigianale o commerciale. L'agevolazione è concessa a condizione che il fabbricato sia posseduto ed utilizzato dal medesimo soggetto acquirente esercente l'attività di nuova costituzione, ovvero da altro soggetto giuridico che diventi proprietario dell'immobile, soggetto all'aliquota agevolata, che continui la medesima attività. L'agevolazione si applica per la durata di anni 5 decorrente dalla data di insediamento della nuova attività produttiva, come risultante da visura camerale. Le condizioni per ottenere l'agevolazione devono sussistere tutte contemporaneamente e per l'intero periodo dei 5 anni decorrente, in ogni caso, dalla data in cui l'agevolazione è stata concessa per la prima volta;

allo scopo di dare maggior impulso alle attività produttive locali nel periodo di crisi contingente, tenuto, altresì, conto che trattasi di immobili ricadenti nelle fattispecie descritte dal comma 9, dell'art. 13 richiamato, per i quali è prevista la possibilità di



ridurre, per determinate categorie di immobili, l'aliquota di base dello 0,76% fino allo 0,4%;

**0,9 per cento,** infine, si conferma applicabile a tutte le altre fattispecie immobiliari residuali, atteso che il comma 6° del citato articolo 13, consente al Comune di modificare in aumento sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota di base dell'imposta fissata nell' 0,76 per cento;

- di inviare a titolo prudenziale, la presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nel rispetto dei modi e termini di cui all'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, nonché delle indicazioni di cui alla nota ministeriale del 06 aprile 2012 n. 5343;

- di dare atto che:

1. il presente atto ha effetto retroattivo all'1 gennaio 2012;
2. il responsabile di procedimento nonché funzionario responsabile IMU è la dirigente responsabile del Servizio Servizi tributari , Dott.ssa Pierina Pellegrini.

---

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° **33**  
CONSIGLIERI VOTANTI: N° **33**  
VOTI FAVOREVOLI: N° **29**  
VOTI CONTRARI: N° **1** (Cons.re Cavallari)

ASTENUTI: N° **3** (Cons.ri Cimarelli, Zardi e Saini)

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata la deliberazione nel preciso testo sopraportato.

---

Escono i Cons.ri Cristofori e Saini – PRESENTI: N° **31**

---

Il Presidente propone, poi, al Consiglio Comunale, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

**CONSIGLIERI PRESENTI: N° 31**

**CONSIGLIERI VOTANTI: N° 31**

**VOTI FAVOREVOLI: N° 28**

**VOTI CONTRARI: N° 1 (Cons.re Cavallari)**

**ASTENUTI: N° 2 (Cons.ri Zardi e Cimarelli)**

Il Presidente proclama l'esito della votazione e, conseguentemente, l'immediata eseguibilità dell'adottata deliberazione.

**Il Segretario Generale  
FINARDI Dr. Roberto**

**Il Presidente del Consiglio Comunale  
COLAIACOVO Dr. Francesco**

